SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai » **(322)** (*D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 457
COLOMBO Renato, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 457
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . . 457

Discussione e approvazione:

« Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille » **(385)**:

PRESIDENTE 455, 456
COLOMBO Renato, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 456
DE LUCA, *relatore alla Commissione* . . . 455

La seduta ha inizio alle ore 17.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille » (385)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille ».

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE LUCA, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge in esame è di una sem-

plicità lineare. Il suo contenuto è stabilito nel chiaro articolo 1, per mezzo del quale si intende sopprimere i crediti inferiori a lire 1.000 annue, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, vantati dalle Amministrazioni e dalle Aziende autonome dello Stato, comprese le aziende amministate dal fondo per il culto, in relazione a canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni in denaro o in derrate. L'esiguità di questi canoni ha indotto il Governo a proporre il disegno di legge in esame, poichè dal punto di vista pratico le spese di riscossione sono nella maggior parte dei casi superiori alla misura del canone da riscuotere. Da una rilevazione statistica effettuata, si è infatti constatato, ad esempio, che per l'Amministrazione delle finanze, su 5.562 partite iscritte, 4.984 risultano di importo inferiore a lire 1.000, e, di queste, 2.340 di importo compreso tra lire 1 e lire 100; per l'Amministrazione del fondo per il culto, su 94.333 partite iscritte, 85.369, quindi oltre il 90 per cento, risultano di importo inferiore a lire 1.000, e, di queste, 62.920 di importo compreso tra lire 1 e lire 50.

Stante l'attuale livello del metro monetario e anche l'incerta condizione giuridica di alcuni di questi impegni, si propone la rinunzia ai diritti di credito derivanti da questi rapporti, e si stabilisce all'articolo 2 che gli uffici provvedano alla riscossione delle prestazioni senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori nonchè agli altri uffici interessati. Penso che gli obbligati non potranno ricevere comunicazione più gradita, perchè questa corresponsione si traduce spesso per essi in un disagio non derivante dall'entità del canone, ma dal fatto stesso che devono pensare a corrisponderlo, altrimenti incorrerebbero in una infrazione giuridica.

La semplicità di questo disegno di legge e palese, per cui propongo alla Commissione la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

C O L O M B O R E N A T O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Raccomando alla Commissione di approvare il provvedimento in esame, che è di poco conto, ma di notevole importanza per la definizione delle partite cui si riferisce.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui all'articolo 1 procederanno, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori nonchè agli altri uffici interessati.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai » (322), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai » di iniziativa dei senatori Spagnolli, Segnana, Dalvit, Berlanda e Tambroni Armaroli.

Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Segnana.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Ricordo ai colleghi che questo provvedimento è stato da noi discusso in sede deliberante nella seduta del 9 maggio scorso. Ricordo anche che un analogo disegno di legge era stato presentato nella passata legislatura, ma erano sorte delle difficoltà, per cui era stato accantonato. È stato ripresentato nell'attuale legislatura, ne è stata avviata la discussione presso la nostra Commissione, e nella ricordata riunione ci si è fermati su una osservazione sollevata in ordine all'ammontare annuo della pensione. Contemporaneamente a questo disegno di legge, ne fu discusso uno analogo riguardante la vedova del comandante Rizzo.

Per la pensione da concedere, è stato indicato l'importo di lire 1.200.000 annue, mentre nel fondo globale per l'esercizio 1973 è previsto soltanto un importo di lire 800.000. Ritornando oggi sull'argomento, e constatato che il fondo globale per l'esercizio finanziario in corso prevede uno stanziamento di lire 800.000, ritengo che, per non ritardare ulteriormente la concessione di questa pensione, sia opportuno che noi approviamo il disegno di legge nell'importo che ci è stato suggerito dalla 5ª Commissione in sede di parere. Occorrerebbe quindi modificare sia l'articolo 1, prevedendo la corresponsione della pensione, con effetto dal 1972, per l'importo di lire 800.000 annue, sia l'articolo 2, facendo riferimento non all'esercizio finanziario 1971, ma a quelli 1972 e 1973. L'articolo 2 dovrebbe recitare: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro di cui agli anni 1972 e 1973 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, do la parola al sottosegretario al tesoro.

C O L O M B O R E N A T O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Ministro del tesoro segnalò alla Presidenza del Consiglio e ad altri dicasteri, con una sua lettera, che era necessario ridurre ulteriormente la somma a 780 mila lire anzichè ad 800.000, perchè tale è attualmente il limite previsto per tutte le pensioni straordinarie dall'articolo 7 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268. Di conseguenza sono stati previsti gli accantonamenti necessari sui fondi globali 1972 e 1973, ma sempre per l'importo di lire 780.000.

Una seconda osservazione da fare è che, poichè l'anno 1972 è trascorso, per quanto riguarda la formula di copertura occorre riportare l'onere a carico per l'anno medesimo, ed integrare la norma finanziaria con l'indicazione della copertura del 1974. Pertanto propongo che il primo comma dell'articolo 2 sia modificato come segue: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972, mediante riduzione del corrispondente fondo speciale per gli anni 1973 e 1974 ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Sono pienamente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alla signora Tarquinia Tarquini, vedova di Riccardo Zandonai, è concessa, con effetto dal 1° gennaio 1971, una pensione straordinaria di lire 1.200.000 annue.

Il relatore ha suggerito di spostare la decorrenza al 1972 mentre il sottosegretario Colombo ha proposto di sostituire le parole « 1.200.000 annue » con le altre « 780.000 annue ».

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 1901 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Colombo ha proposto un emendamento sostitutivo del testo del primo comma dell'articolo 2 col seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e mediante riduzione dei corrispondenti fondi speciali per gli anni 1973 e 1974 ».

Metto ai voti il suddetto emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO